

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 31 dicembre 2004

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della **Gazzetta Ufficiale** i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione **Gazzetta Ufficiale** (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
<p><u>LEGGE 24 dicembre 2004, n. 313.</u></p> <p><u>Disciplina dell'apicoltura</u> Pag. 5</p> <p><u>DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2004, n. 314.</u></p> <p><u>Proroga di termini</u> Pag. 12</p> <p><u>DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2004, n. 315.</u></p> <p><u>Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari.</u> Pag. 13</p>	<p>Camera dei deputati</p> <p><u>Convocazione in 568^a seduta pubblica</u> Pag. 14</p> <p>DECRETI PRESIDENZIALI</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2004.</p> <p><u>Scioglimento del consiglio comunale di Bollate e nomina del commissario straordinario</u> Pag. 15</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2004.</p> <p><u>Scioglimento del consiglio comunale di Calvi dell'Umbria</u>. Pag. 15</p>

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'economia e delle finanze**

DECRETO 27 settembre 2004.

Approvazione della convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Fintecna Spa per l'affidamento della gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 . Pag. 16

DECRETO 20 dicembre 2004.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 1999/2006, 1° giugno 2003/2010, 1° dicembre 2003/2010, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° dicembre 2004 e scadenza 1° giugno 2005.
Pag. 17

DECRETO 30 dicembre 2004.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2005 ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999. Pag. 18

DECRETO 30 dicembre 2004.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2005, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999. Pag. 19

Ministero della salute

DECRETO 29 dicembre 2004.

Trasformazione dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano in Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, approvandone, al contempo, il relativo Statuto. Pag. 19

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 15 dicembre 2004.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2005 Pag. 20

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI**

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2004-2005, da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza, previsto per l'anno finanziario 2004. (Deliberazione n. 35/2004/SG) Pag. 26

Parlamento Nazionale

DETERMINAZIONE 29 dicembre 2004.

Nomina di componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato Pag. 29

Agenzia delle entrate

DECRETO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici finanziari di Bressanone Pag. 29

PROVVEDIMENTO 7 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa.
Pag. 30

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2004.

Accertamento del periodo dell'irregolare funzionamento degli Uffici di Cesena e Guastalla Pag. 30

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Ferrara, Parma, Reggio-Emilia, Rimini, Ravenna, Bologna e Modena Pag. 31

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano Pag. 31

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari Pag. 32

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2004.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella Pag. 32

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste.

Pag. 33

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici locali di Genova 1, sede decentrata, e della Spezia.

Pag. 33

Agenzia del territorio

DECRETO 15 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Vicenza

Pag. 34

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Firenze

Pag. 34

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Siena

Pag. 35

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio del territorio di Pistoia

Pag. 36

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Pisa.

Pag. 36

DETERMINAZIONE 15 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Aosta

Pag. 37

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 15 novembre 2004 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia . Pag. 38

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

Provvedimenti di accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione Pag. 38

Provvedimenti di corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione Pag. 38

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Rotavec Corona» Pag. 38

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Bio New Eds IB» Pag. 39

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Noromectin Drench» Pag. 39

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Socatil» Pag. 39

Agenzia italiana del farmaco:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Akineton» e «Akineton fiale» Pag. 40

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sefal» Pag. 40

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lidersolv» Pag. 40

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Keplat» Pag. 40

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zinco Solfato» Pag. 40

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benzac AC» Pag. 41

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano Pag. 41

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Depalgos» Pag. 42

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Panpurol» Pag. 43

Cassa depositi e prestiti Società per azioni: Avviso relativo alla variazione del tasso d'interesse offerto sui libretti di risparmio postale Pag. 43

ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni: Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL dell'area I del 5 aprile 2001 per i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute Pag. 43

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 192/L

LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005).

04G0342

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 193/L

LEGGE 30 dicembre 2004, n. 312.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007.

04G0348

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 194

Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Albo degli enti autorizzati, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Deliberazione n. 36/2004/SG/AE/AUT/ALBO).

04A12772

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 195

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 31 dicembre 2004.

Ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base, relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005.

04A13010

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 2004 - Situazione del bilancio dello Stato.

04A12810

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI 24 dicembre 2004, n. 313.

Disciplina dell'apicoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Finalità).

1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (*Apis mellifera ligustica Spinola*) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.

2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle specifiche competenze ad esse spettanti ai sensi dello

Statuto e delle relative norme di attuazione.

ART. 2.

(Definizioni).

1. La conduzione zootecnica delle api, denominata « apicoltura », è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

2. Sono considerati prodotti agricoli: il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.

3. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) arnia: il contenitore per api;
- b) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
- c) apiario: un insieme unitario di alveari;
- d) postazione: il sito di un apiario;
- e) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno.

4. L'uso della denominazione « apicoltura » è riservato esclusivamente alle aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività di cui al comma 1.

ART. 3.

(Apicoltore e imprenditore apistico).

- 1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
- 2. È imprenditore apistico chiunque detiene e conduce alveari ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
- 3. È apicoltore professionista chiunque esercita l'attività di cui al comma 2 a titolo principale.

ART. 4.

(Disciplina dell'uso dei fitofarmaci).

- 1. Al fine di salvaguardare l'azione pronuba delle api, le regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del documento programmatico di cui all'articolo 5, individuano le limitazioni e i divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni.

ART. 5.

(Documento programmatico per il settore apistico).

1. Per la difesa dell'ambiente e delle produzioni agroforestali, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, e successive modificazioni, e della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa concertazione con le organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello nazionale, con le unioni nazionali di associazioni di produttori apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con le organizzazioni nazionali degli apicoltori, con le organizzazioni cooperative operanti nel settore apistico a livello nazionale e con le associazioni a tutela dei consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziolate dalla presente legge nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, un documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico, con particolare riferimento alle seguenti materie:

a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani e promozione dei processi di tracciabilità ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) tutela del miele italiano conformemente alla direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001;

c) valorizzazione dei prodotti con denominazione di origine protetta e con indicazione geografica protetta, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e successive modificazioni, nonché del miele prodotto secondo il metodo di produzione biologico, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni;

d) sostegno delle forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promozione della stipula di accordi professionali;

e) sviluppo dei programmi di ricerca e di sperimentazione apistica, d'intesa con le organizzazioni apistiche;

f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;

g) indicazioni generali sui limiti e divieti cui possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali, coltivate e spontanee durante il periodo di fioritura;

h) individuazione di limiti e divieti di impiego di colture di interesse mellifero derivanti da organismi geneticamente modificati;

i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api;

l) incentivazione della pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo;

m) tutela e sviluppo delle *cultivar* delle essenze nettariifere, in funzione della biodiversità;

n) determinazione degli interventi economici di risanamento e di controllo per la lotta contro la varroasi e le altre patologie dell'alveare;

o) potenziamento e attuazione dei controlli sui prodotti apistici di origine extracomunitaria, comunitaria e nazionale;

p) incentivazione dell'insediamento e della permanenza dei giovani nel settore apistico;

q) previsione di indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;

r) salvaguardia e selezione in purezza dell'ape italiana (*Apis mellifera ligustica Spinola*) e dell'*Apis mellifera sicula Montagano* e incentivazione dell'impiego di api regine italiane con provenienza da centri di selezione genetica.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare contestualmente all'adozione del documento di cui al comma 1, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le risorse statali tra le materie indicate al comma 1.

3. Il documento programmatico ha durata triennale e può essere aggiornato ogni anno con le medesime procedure di cui al comma 1.

4. Al documento programmatico sono allegati:

a) i programmi apistici predisposti, previa concertazione con le organizzazioni dei produttori apistici, con le organizzazioni professionali agricole e con le associazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore apistico a livello regionale, da ogni singola regione;

b) i programmi interregionali o le azioni comuni riguardanti l'insieme delle regioni, da realizzare in forma cofinanziata.

ART. 6.

(Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione dell'inizio dell'attività).

1. Al fine della profilassi e del controllo sanitario, è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia, anche per il tramite delle associazioni degli apicoltori operanti nel territorio, specificando collocazione e numero di alveari, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 dicembre degli anni nei quali si sia verificata una variazione nella collocazione o nella consistenza degli alveari in misura percentuale pari ad almeno il 10 per cento in più o in meno. Chiunque intraprenda per la prima volta l'attività nelle forme di cui all'articolo 3 è tenuto a darne comunicazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. Le denunce e le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi

veterinari dell'azienda sanitaria locale competente.

3. I trasgressori all'obbligo di denuncia o di comunicazione non possono beneficiare degli incentivi previsti per il settore.

ART. 7.

(Risorse nettarifere).

1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale di interesse pubblico.

2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano incentivano la conduzione zootecnica delle api e la pratica economico-produttiva del nomadismo, sulla base dei seguenti principi:

a) preventivo accertamento che gli apiari, stanziali o nomadi, rispettino le norme del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;

b) conservazione dei diritti acquisiti dai soggetti di cui all'articolo 3 che impongono abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.

3. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o ad altro titolo detenuti.

4. Ai fini di cui al presente articolo e unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle risorse nettarifere, le regioni possono determinare la distanza di rispetto tra apiari, composti da almeno cinquanta alveari, in un raggio massimo di 200 metri.

ART. 8.

(Distanze minime per gli apiari).

1. Dopo l'articolo 896 del codice civile, è inserito il seguente:

« ART. 896-bis. — *(Distanze minime per gli apiari).* — Gli apiari devono essere

collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate.

Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione ».

ART. 9.

(Riconoscimento del servizio di impollinazione).

1. L'attività di impollinazione è riconosciuta, a tutti gli effetti, attività agricola per connessione, ai sensi dell'articolo 2135, secondo comma, del codice civile.

2. I soggetti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, che esercitano l'attività di impollinazione, possono determinare il reddito imponibile, relativamente a tale attività, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti dalla medesima attività il coefficiente di redditività del 25 per cento.

3. I soggetti di cui al comma 2 hanno facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al medesimo comma. In tale caso l'opzione è esercitata con le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.

4. Sono consentiti agli apicoltori l'acquisto, il trasporto e la detenzione dello zucchero e di sostanze zuccherine indispensabili per l'alimentazione delle famiglie delle api, con esonero dalla tenuta dei registri di carico e scarico delle sostanze zuccherine.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno efficacia a decorrere dalla approvazione del regime fiscale ivi previsto da parte della Commissione delle Comunità europee.

ART. 10.

(Sanzioni).

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia, le regioni provvedono alla determinazione di sanzioni amministrative, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per illeciti di natura tributaria di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, e successive modificazioni, per le quali la competenza resta affidata agli organi statali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 429):

Presentato dall'on. Sedioli ed altri il 1° giugno 2001;

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 3 agosto 2001 con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, X, XI, XII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali;

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, l'11 ottobre 2001; l'11 dicembre 2001; il 16, 29 ottobre 2002; il 19, 20 novembre 2002; il 16, 22 luglio 2003; il 30 settembre 2003; l'11 febbraio 2004;

Assegnato nuovamente alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, il 30 marzo 2004 con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, X, XI, XII, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali;

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, il 21 aprile 2004 ed approvato il 22 aprile 2004 in un Testo Unificato con atti n. 2348 (on. Ghislanzoni Cardoli ed altri) e n. 3157 (on. Li Catanoso, Fatuzzo).

Senato della Repubblica (atto n. 2919):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 30 aprile 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 12ª, 13ª, 14ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali;

Esaminato dalla 9ª commissione il 16, 29 giugno 2004; il 13 luglio 2004; il 21 settembre 2004; il 6 ottobre 2004 ed approvato, con modificazioni, il 26 ottobre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 429-2348-3157-B):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, l'11 novembre 2004 con parere della V commissione;

Esaminato dalla XIII commissione il 17 novembre 2004 ed approvato il 14 dicembre 2004.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 2135 del codice civile:

«Art. 2135 (*Imprenditore agricolo*). — È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.»

Nota all'art. 3:

Per il testo dell'art. 2135 del codice civile si veda la nota all'art. 2.

Note all'art. 5:

— Il regolamento (CE) n. 1221/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, è pubblicato nella G.U.C.E. 1° luglio 1997, n. L 173.

— La legge 23 dicembre 1999, n. 499, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1999, n. 305, reca: «Razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale».

— Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:

«Art. 18 (*Promozione dei processi di tracciabilità*). — 1. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definite le modalità per la promozione, in tutte le fasi della produzione e della distribuzione, di un sistema volontario di tracciabilità degli alimenti, dei mangimi e degli animali destinati alla produzione alimentare e delle sostanze destinate o atte a far parte di un alimento o di un mangime in base ai seguenti criteri:

- a) favorire la massima adesione al sistema volontario di tracciabilità anche attraverso accordi di filiera;
- b) definire un sistema di certificazione atto a garantire la tracciabilità, promuovendone la diffusione;
- c) definire un piano di controllo allo scopo di assicurare il corretto funzionamento del sistema di tracciabilità.

2. Le amministrazioni competenti, ai fini dell'accesso degli esercenti attività agricola, alimentare o mangimistica ai contributi previsti dall'ordinamento nazionale, assicurano priorità alle imprese che assicurano la tracciabilità, certificata ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento.».

— La direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele, è pubblicata nella G.U.C.E. 12 gennaio 2002, n. L 10.

— Il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, è pubblicato nella G.U.C.E. 24 luglio 1992, n. L 208.

— Il regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari, è pubblicato nella G.U.C.E. 24 luglio 1992, n. L 208.

— Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, è pubblicato nella G.U.C.E. 22 luglio 1991, n. L 198.

Nota all'art. 7:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 1954, n. 142, S.O., reca il regolamento di polizia veterinaria.

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 896 del codice civile.

«896. (*Recensione di rami protesi e di radici.*) Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.

Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.

Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'articolo 843.»

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 2135 del codice civile si veda la nota all'art. 2.

— Si riporta il testo dell'art. 73, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344:

«Art. 73 (*Soggetti passivi*). — 1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle società:

a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;

b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

d) le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1997, n. 298, reca norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette.

Nota all'art. 10:

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1998, n. 5, S.O., reca: «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

— Il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 1998, n. 5, S.O., reca: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Nota all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, recante: «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»:

«3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera a);

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale;

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7.».

04G0346

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2004, n. 314.

Proroga di termini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità degli enti locali e della Croce Rossa, per garantire l'azione di contrasto alla criminalità da parte dell'Ufficio del Procuratore nazionale antimafia, per differire l'entrata in vigore del regime di liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci, per garantire in via transitoria il finanziamento delle funzioni conferite alle regioni e per assicurare continuità all'erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Bilanci di previsione degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 2005.

Art. 2.

Procuratore nazionale antimafia

1. Il magistrato preposto alla Direzione nazionale antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad esercitare le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di età.

Art. 3.

Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, così come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».

Art. 4.

Finanziamento provvisorio alle regioni

1. Entro il 28 febbraio 2005 il Governo elabora le proposte normative per adeguare il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi contenuti nel Titolo V della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino alla detta data è sospesa l'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000. Sino alla medesima data sono erogate alle regioni, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, in via provvisoria e salvi i conguagli derivanti dalla riforma, le somme risultanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 56 del 2000.

Art. 5.

Personale a tempo determinato della Croce Rossa

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione italiana della Croce Rossa, la medesima è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in applicazione delle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale che li hanno determinati.

Art. 6.

Contributi allo spettacolo dal vivo

1. In attesa della riforma della disciplina in materia di spettacolo dal vivo, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i vigenti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi alle relative attività, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono confermati per l'anno 2005. I termini per la presentazione delle relative domande sono riaperti per trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle attività in materia di spettacolo si applica la disciplina prevista dall'articolo 23, comma 6, del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 27 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 2003.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

04G0350

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2004, n. 315.

Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi internazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia, nonché per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse per Fondi internazionali di sviluppo e l'immediata disponibilità degli incentivi al trasporto combinato di mezzi su ferrovia, nonché di sterilizzare gli effetti dell'IVA sulle offerte di denaro a fini solidaristici effettuate tramite mezzi telefonici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione delle risorse della International Development Association (IDA), con un contributo di euro 361.380,000 per l'anno 2003.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, con un contributo di euro 55.410.172 per l'anno 2003.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'articolo 3 si provvede, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 5.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund per l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), con un contributo di dollari 21.942.100 per il 2003.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'articolo 5, valutato in euro 19.818.671 per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia o delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

Art. 7.

1. Le somme di cui agli articoli 2 e 4 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dal presente decreto.

2. In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4 e 6, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, con una valutazione dell'efficacia delle loro attività e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalità e nelle forme consentite da tali istituzioni.

Art. 9.

1. La gestione del fondo di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è affidata alla Cassa depositi e prestiti che provvede, a valere sui limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, all'erogazione delle somme nel triennio di attuazione dei relativi interventi sulla base di modalità definite con apposita convenzione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima Cassa depositi e prestiti.

Art. 10.

1. Gli addebiti, in qualunque forma effettuati dai soggetti che forniscono servizi di telefonia, degli importi destinati dai loro clienti, mediante SMS, agli aiuti alle popolazioni del sud-est asiatico colpite da catastrofico maremoto, sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

04G0351

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione in 568ª seduta pubblica

La Camera dei deputati è convocata in 568ª seduta pubblica per mercoledì 5 gennaio 2005, alle ore 9,30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

04A13057

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 dicembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Bollate e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Bollate (Milano) ed il sindaco, nella persona del sig. Giovanni Nizzola;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 101 del 18 ottobre 2004, da diciotto consiglieri su trenta assegnati al comune di Bollate;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bollate (Milano) è sciolto.

Il dott. Pasquale Aversa è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bollate (Milano) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Nizzola.

Successivamente, in data 1° ottobre 2004, dodici consiglieri su trenta assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 101 del 18 ottobre 2004 da diciotto componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 134/200402996/Gab.-Area II-REL del 21 ottobre 2004 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bollate (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pasquale Aversa.

Roma, 26 novembre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A12578

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
13 dicembre 2004.

Scioglimento del consiglio comunale di Calvi dell'Umbria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Calvi dell'Umbria (Terni) ed il sindaco nella persona del sig. Daniele Radici;

Considerato che, in data 24 settembre 2004, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Calvi dell'Umbria (Terni) è sciolto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 2004

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Calvi dell'Umbria (Terni) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Daniele Radici.

Il citato amministratore, in data 24 settembre 2004, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calvi dell'Umbria (Terni).

Roma, 26 novembre 2004

Il Ministro dell'interno: PISANU

04A12577

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 settembre 2004.

Approvazione della convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Fintecna Spa per l'affidamento della gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti soppressi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico ed altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza pubblica;

Visto l'art. 9, comma 1-*bis*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che prevede la definitiva soppressione degli enti pubblici di cui alla sopra citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che ai sensi del comma 1-*bis*, lettera *c*), del sopra citato art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, il Ministero dell'economia e delle finanze, ferma restando la titolarità, in capo allo stesso, dei rapporti giuridici attivi e passivi, può affidare la gestione della

liquidazione nonché del contenzioso degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato;

Considerato che ricorrono le condizioni per l'affidamento diretto delle predette attività ad una società direttamente controllata dallo Stato e che lo stesso è conforme ai principi comunitari;

Visto il provvedimento del ragioniere generale dello Stato, in data 17 dicembre 2002 con il quale è stato individuato nella Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.a., il soggetto affidatario dei compiti di cui alla norma sopra citata, facendo rinvio, come previsto dalla norma stessa, ad apposita convenzione per la disciplina dei rapporti della società con il Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, del compenso spettante alla società stessa, dei profili contabili del rapporto e delle modalità di rendicontazione e di controllo;

Vista la convenzione sottoscritta in data 27 settembre 2004 tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in persona del ragioniere generale dello Stato *pro-tempore* e la Fintecna - Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.a., con sede in Roma, via Versilia n. 2, in persona del presidente *pro-tempore*, che prevede a titolo di corrispettivo per l'espletamento delle attività affidate

alla società un compenso annuo forfettario massimo di 1,5 milioni di euro, comprensivo di IVA ed una durata di tre anni a decorrere dalla data di definizione della convenzione stessa;

Decreta:

La convenzione di cui alle premesse è approvata.

La relativa spesa di 1,5 milioni di euro comprensivi di IVA, graverà sul capitolo 2835 del bilancio dello Stato denominato «Somma da corrispondere per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici», per gli esercizi finanziari di durata della convenzione.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2004

Il ragioniere dello Stato: GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2004
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6
Economia e finanze, foglio n. 137

04A12842

DECRETO 20 dicembre 2004.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 1999/2006, 1° giugno 2003/2010, 1° dicembre 2003/2010, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° dicembre 2004 e scadenza 1° giugno 2005.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE II
UFFICIO V

Visti i sottoindicati decreti:

n. 475870/364 del 29 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 2000, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1999, attualmente in circolazione per l'importo di 13.428.560.000,00 euro;

n. 58352/386 del 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 2003, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 14.000.000.000,00 euro;

n. 114061 del 22 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2004, recante

una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2003, attualmente in circolazione per l'importo di 15.525.000.000,00 euro;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1° dicembre 2004 e scadenza 1° giugno 2005;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1° dicembre 2004, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° giugno 2005, è accertato nella misura dell'1,20%:

per i CCT 1° dicembre 1999/2006 (codice titolo IT0001413944) cedola n. 11;

per i CCT 1° giugno 2003/2010 (codice titolo IT0003497150) cedola n. 4;

per i CCT 1° dicembre 2003/2010 (codice titolo IT0003605380) cedola n. 3.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi 515.442.720,00 euro così ripartiti:

161.142.720,00 euro per i CCT settennali 1° dicembre 1999/2006 (codice titolo IT0001413944);

168.000.000,00 euro per i CCT settennali 1° giugno 2003/2010 (codice titolo IT0003497150);

186.300.000,00 euro per i CCT settennali 1° dicembre 2003/2010 (codice titolo IT0003605380),

e faranno carico ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2004

Il direttore: CANNATA

04A12943

DECRETO 30 dicembre 2004.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2005 ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di L. 30.000 miliardi, successivamente elevato a L. 34.000 miliardi con legge n. 388/2000, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e

dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il Ribor è l'Euribor;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 2004;

Vista la misura del tasso Euribor ACT/360 a tre mesi, rilevato per il mese di novembre 2004 sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (Euribor ACT/365);

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7 della legge n. 500/1992, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 3,419%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (Euribor ACT/365): 2,200%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 3,20%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2005 è pari al 4,00%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2004

p. Il direttore generale del tesoro: ZODDA

04A13011

DECRETO 30 dicembre 2004.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2005, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del Ribor, rilevati dal Comitato di Gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, è stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il Ribor è l'Euribor;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di novembre 2004;

Vista la misura del tasso Euribor ACT/360 a tre mesi rilevato per il mese di novembre 2004 sul circuito Reuters;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 3,419%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor ACT/360 a tre mesi, rilevato sul circuito Reuters, moltiplicato per il coefficiente 365/360 (Euribor ACT/365): 2,200%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'Euribor va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 3,20%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2005 è pari al 4,00%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2004

p. Il direttore generale del Tesoro: ZODDA

04A13012

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 dicembre 2004.

Trasformazione dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano in Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, approvandone, al contempo, il relativo Statuto.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e, in particolare, l'art. 2, comma 1, e l'art. 3, comma 1;

Vista la nota del 5 agosto 2004, con la quale la giunta della regione Lombardia trasmette la delibera n. VII/18413 del 30 luglio 2004, recante: «Ipotesi di atto integrativo all'accordo di programma sottoscritto il 25 settembre 2000 tra il Ministero della sanità, regione Lombardia, Comune di Milano, A.O. Istituti clinici di perfezionamento di Milano, IRCCS Ospedale Maggiore di

Milano, per la riorganizzazione funzionale e conseguente assetto urbanistico dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano - Policlinico e dell'A.O. ICP», quale istanza per la trasformazione in Fondazione IRCCS dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano;

Considerato che con delibera n. VII/1100 del 16 novembre 2004, il consiglio regionale ha assunto determinazioni in ordine all'assetto organizzativo del sistema sanitario lombardo nella città di Milano:

Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, approvando, tra l'altro, gli afferimenti di alcuni presidi e strutture dell'A.O. ICP alla costituenda predetta Fondazione IRCCS;

Visto l'atto integrativo all'Accordo di Programma del 25 settembre 2000 firmato il 5 dicembre 2004 dal Ministro della salute, dal presidente della regione Lombardia, dal sindaco del comune di Milano e dai rappresentanti legali rispettivamente dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano e della A.O. ICP di Milano;

Vista la delibera n. 19879 del 16 dicembre 04, con la quale la giunta della regione Lombardia ha approvato, tra l'altro, la proposta di testo statutario della costituenda Fondazione IRCCS;

Ritenuto di condividere il succitato testo statutario approvato dalla giunta della regione Lombardia;

Decreta:

1. È disposta ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 288/2003, la trasformazione dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano in Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena.

2. È approvato, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 288/2003, il testo dello statuto della Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, allegato al presente decreto.

3. La trasformazione in Fondazione IRCCS di cui al punto 1 ha effetto a far tempo dalla data di insediamento del Consiglio di amministrazione, di cui il commissario straordinario dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano dovrà disporre la prima convocazione.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 29 dicembre 2004

Il Ministro: SIRCHIA

04A12946

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 dicembre 2004.

Direttive e calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2005.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del Nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

Viste le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

Considerato che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

Considerato che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168, commi 1 e 4, del Nuovo codice della strada;

Decreta:

Art. 1.

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2005 di seguito elencati:

a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00;

b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore 7,00 alle ore 24,00;

c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;

d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;

e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 25 marzo;

- f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 marzo;
- g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 28 marzo;
- h) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
- i) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;
- j) dalle ore 6,00 alle ore 24,00 del 25 giugno;
- k) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 luglio;
- l) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 9 luglio;
- m) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 16 luglio;
- n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 23 luglio;
- o) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 29 luglio;
- p) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 30 luglio;
- q) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 6 agosto;
- r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 13 agosto;
- s) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;
- t) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 20 agosto;
- u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 27 agosto;
- v) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 3 settembre;
- w) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 29 ottobre;
- x) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
- y) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;
- z) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;
- aa) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre;
- bb) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 dicembre.

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.

Art. 2.

1. Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero — come previsto dalle norme del regolamento CEE n. 3820/85 — cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire — con decorrenza dal termine del periodo di riposo — di un posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara e Parma Fontevivo) e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate, tramite gli stessi, all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti e terminals intermodali, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Analoga anticipazione è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rottaia o strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002 n. 166 (combinato ferroviario) o dell'art. 3, comma 2-ter della legge 22 novembre 2002, n. 265 (combinato marittimo), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.

5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione. Analoga deroga, alle stesse condizioni, è accordata ai veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria.

6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento, da e per la Calabria, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore 2 e l'orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.

7. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale.

Art. 3.

1. Il divieto di cui dall'art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana), per comprovante necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnate con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio «smaltimento rifiuti», purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnate con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione, delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;

h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;

i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;

m) adibiti esclusivamente al trasporto di:

m1) giornali, quotidiani e periodici;

m2) prodotti per uso medico;

m3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;

n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;

p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;

q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP;

r) per il trasporto di prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresì:

a) per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato,

purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;

b) per i veicoli che compiono percorso a vuoto per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 Km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

c) per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato di cui all'art. 2, comma 3, ultimo periodo.

Art. 4.

1. Dal divieto di cui all'art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti diversi da quelli di cui all'art. 3, lettera *r)* che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;

b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;

c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza.

2. I veicoli di cui ai punti *a)* e *c)* del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga, devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera «a» minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5.

1. Per i veicoli di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al

punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, ove non sussistano motivazioni, contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;

b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;

d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto *b)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia interessata che rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all'intero anno solare;

b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;

c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui al punto *a)*, del comma 1, dell'art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato.

Art. 6.

1. Per i veicoli di cui al punto *c)*, del comma 1, dell'art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di nomina alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, che, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

a) il giorno di validità; l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;

b) la targa del veicolo autorizzato; l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;

c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;

d) il prodotto oggetto del trasporto;

e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per le autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, punto *c)*, limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.

Art. 7.

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benessere.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *c)*, anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.

Art. 8.

1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);

b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio Nettezza Urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane S.p.a., purché contrassegnati con l'emblema «PT» o con l'emblema «Poste Italiane», nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste

e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;

f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

g) adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461.

Art. 9.

1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltretutto nei giorni di calendario indicati all'art. 1, dal 1° giugno al 20 settembre compresi, dalle ore 18,00 di ogni venerdì alle ore 24,00 della domenica successiva.

2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al Regolamento per l'esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza

della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

Art. 10.

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

Art. 11

1. Le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo attueranno, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.

2. Ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo comunicano, con cadenza semestrale, ai Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, sarà verificata, avvalendosi anche della Consulta generale per l'auto-transporto, la possibilità di apportare modifiche e integrazioni finalizzate a contemperare il raggiungimento di maggiori livelli di sicurezza stradale con l'esigenza di garantire la circolazione di veicoli adibiti a specifici trasporti o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2004

Il Ministro: LUNARDI

04A12703

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli anni 2004-2005, da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento di competenza, previsto per l'anno finanziario 2004. (Deliberazione n. 35/2004/SG).

LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI

La convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 «per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale», che lo Stato italiano ha ratificato con legge 31 dicembre 1998, n. 476, pone tra gli obiettivi più significativi l'obbligo per gli Stati firmatari e ratificanti di inserire tra le priorità politiche «misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia di origine».

La Commissione per le adozioni internazionali, quale autorità centrale cui sono state attribuiti poteri e funzioni diversificate (di politica generale, di amministrazione e controllo) ha fatto proprio l'impegno assunto dall'Italia e — nell'ambito delle attività di coordinamento delle amministrazioni centrali e periferiche nella materia di competenza e in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale — ha scelto di intervenire promuovendo lo sviluppo progettuale degli interventi e la messa in rete di tutte le competenze connesse alle politiche che interessano l'adozione di minori stranieri. Tale scelta è avvertita come esigenza di coinvolgimento sia degli enti autorizzati allo svolgimento delle procedure di assistenza delle coppie sia di altri soggetti istituzionali impegnati sul versante della protezione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nel quadro culturale disegnato dalle Convenzioni internazionali.

In tale programma si collocano le scelte operate dalla Commissione per le adozioni internazionali nella riunione del 20 dicembre 2004, inerenti rispettivamente la finalizzazione dello stanziamento di euro 700.000,00 per finanziare progetti di sussidiarietà.

La Commissione, attraverso tali provvedimenti, ha inteso proseguire ed ampliare, la collaborazione avviata con gli enti autorizzati negli anni 2001-2004, rivelatasi positiva per le parti.

In considerazione che una cospicua parte delle risorse disponibili sono state impegnate per finanziare programmi di cooperazione approvati nell'ambito di cinque Intese istituzionali di programma (Brasile, Etiopia, Federazione Russa, Ucraina, Vietnam), i rimanenti fondi a disposizione sono destinati a Paesi diversi da quelli che beneficeranno dei suddetti interventi. I progetti da presentare nell'anno 2005, alla scadenza prevista dal presente bando (novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica), dovranno riguardare Paesi diversi da quelli destinatari delle Intese istituzionali sopraindicate. Il programma di sostegno oggetto del presente bando esclude anche i Paesi che hanno bloccato in modo permanente l'adozione di minori all'estero.

Per la realizzazione di ciascun progetto sono chiamati a concorrere tutti gli enti che, alla data del 31 dicembre 2004, risultano essere stati autorizzati, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera c), legge 31 dicembre 1998, n. 476, ad operare nelle aree geografiche interessate dai progetti.

Nella realizzazione di ciascun progetto è auspicabile il concorso di più enti autorizzati per lo stesso Paese.

La ripartizione del contributo della Commissione per le adozioni internazionali, riferita a ciascun progetto approvato, sarà proporzionale alle risorse umane, finanziarie e di mezzi direttamente impegnati dagli enti proponenti il progetto o dagli stessi messi a disposizione. Non è preclusa la partecipazione al progetto di altri organismi pubblici e/o privati previamente individuati e indicati al momento della presentazione del progetto. Ai fini dell'erogazione del finanziamento è, pertanto, necessario conoscere, fin dall'inizio, come si articola tra i vari attori coinvolti la partecipazione al progetto.

Contenuti e soggetti partecipanti.

Si ribadisce che:

i progetti presentati dagli enti devono essere finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dell'abbandono dei minori nel Paese di origine, mediante la realizzazione di interventi che permettano loro di rimanere nella propria famiglia e, più in generale, nella comunità di appartenenza;

la presentazione dei progetti è consentita soltanto agli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c), legge 31 dicembre 1998, n. 476, anche se ad essi possono concorrere altri soggetti pubblici e privati; per ciascuno progetto deve essere indicato il nominativo del coordinatore di progetto.

Per ogni singolo progetto devono essere, pertanto, indicati:

- 1) gli enti autorizzati realizzatori;
 - 2) le altre organizzazioni che operano nel campo della protezione di minori concorrenti alla realizzazione;
 - 3) le istituzioni aderenti:
 - amministrazioni centrali;
 - regioni;
 - enti locali;
 - organismi internazionali;
 - Comunità europea;
 - 4) l'esatta localizzazione dell'intervento;
 - 5) le amministrazioni interessate dei Paesi stranieri;
 - 6) eventuali organismi stranieri coinvolti (fondazioni, organizzazioni del privato sociale, istituti per minori etc.);
 - 7) il costo del progetto:
 - le risorse umane;
 - i mezzi strumentali;
 - 8) la durata del progetto:
 - le fasi intermedie di realizzazione;
 - la data prevista per la conclusione del progetto.
- Nel caso di durata superiore al periodo considerato (2005-2006), occorre specificare quali interventi si intendono realizzare entro il 31 dicembre 2005 e quali entro il 30 giugno 2006.

Modalità e termini di presentazione del progetto.

I progetti devono essere presentati in triplice originale e due copie, firmati dai responsabili legali degli enti che partecipano al progetto e dal coordinatore di progetto.

Essi dovranno pervenire alla Commissione per le adozioni internazionali, via Barberini, n. 38 - 00187 Roma, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non saranno valutati i progetti pervenuti fuori termine.

Ogni progetto deve articolarsi in una prima parte illustrativa delle finalità e degli obiettivi ed in una seconda contenente tutti gli altri elementi indicati nel presente bando.

Il progetto deve essere altresì corredato di una dichiarazione del coordinatore di progetto che attesti, sotto la propria responsabilità, che nessuno degli enti autorizzati presentatori ha ricevuto finanziamenti per la stessa iniziativa; dalla documentazione deve emergere, altresì, chiaramente se il progetto è da realizzarsi con il contributo di altri organismi pubblici e, in questo caso, l'ammontare e la finalizzazione dello specifico finanziamento.

Criteri e tempi per la realizzazione del progetto.

La Commissione per le adozioni internazionali esaminerà e approverà entro i novanta giorni successivi, alla scadenza del termine di presentazione, i progetti che meglio realizzano gli obiettivi del presente bando.

La Commissione per le adozioni internazionali, in sede di valutazione, privilegerà i progetti aventi come obiettivo:

- a) la deistituzionalizzazione e l'accoglienza dei minori, nella famiglia di origine, in affidamento etero familiare o in casa famiglia;
- b) l'aiuto alle madri adolescenti per acquisire competenza genitoriale e sviluppare la relazione di attaccamento;
- c) la riduzione del fenomeno dei «bambini di strada» mediante costituzione di case famiglia, laboratori di apprendistato giovanile per adolescenti e/o «focolari», ove possa svilupparsi un corretto processo educativo;
- d) la prevenzione di patologie caratteristiche dell'area geografica di riferimento, la cura e l'assistenza medica di minori colpiti da malattie che ne compromettono l'accoglienza sia in affidamento sia in adozione;
- e) la riduzione del fenomeno della dispersione scolastica;

f) la valorizzazione di risorse locali e di istituzioni del Paese ove si realizza il progetto, in grado di assicurare negli anni successivi il proseguimento dell'iniziativa promossa, affinché non si vanifichi il beneficio dell'intervento svolto e delle risorse impegnate.

La Commissione per le adozioni internazionali, in sede di approvazione, ripartirà lo stanziamento previsto in relazione alla complessità degli interventi e alla dimensione dei singoli progetti.

Al fine di evitare la polverizzazione delle risorse si auspica la presentazione di un numero limitato di progetti che veda coinvolti più enti, i quali dovranno tenere conto della disponibilità complessiva delle risorse previste dal presente bando.

Raccomandazioni e limitazioni.

La Commissione per le adozioni internazionali come nei precedenti bandi ha scelto quali principali destinatari del finanziamento gli enti autorizzati, cui possono associarsi altri soggetti pubblici e privati, ritenendo che la responsabilità di predisposizione e realizzazione di siffatti progetti sia prioritariamente da riconoscersi agli enti medesimi; saranno pertanto esclusi da ogni valutazione i progetti presentati da amministrazioni pubbliche e/o private in qualità di capi-progetto.

Si sottolinea, inoltre, che per esigenze connesse alle necessarie verifiche successive da parte degli organi di controllo non sono finanziabili voci del progetto relative all'acquisto di beni immobili né quelle riguardanti l'acquisto di beni deperibili e/o strumentali di facile consumo.

Non saranno, comunque, presi in considerazione progetti di durata superiore a due anni.

Modalità di erogazione del finanziamento.

Nel quadro della più chiara collaborazione istituzionale, per la corretta ed immediata informazione, entro una settimana dalla data di approvazione dei progetti, verrà data comunicazione della ripartizione, dell'oggetto e dei destinatari dei finanziamenti in *Gazzetta Ufficiale* e nel sito web della Commissione per le adozioni internazionali.

L'erogazione del finanziamento, successivamente all'approvazione da parte degli organi di controllo, si articolerà come di seguito:

a) il 25% dopo tre mesi dall'avvio del progetto, a seguito di relazione particolareggiata dell'attività svolta;

b) il 50% dopo sei mesi dall'avvio del progetto, a seguito di relazione particolareggiata sullo stato di avanzamento del progetto;

c) il rimanente 25% a conclusione delle attività progettuali, a seguito di presentazione di relazione da cui risulti che gli obiettivi perseguiti sono stati realizzati.

Per la formalizzazione del credito l'ente capo-progetto presenterà la nota di debito con le relazioni di cui alle lettere a), b) e c), onde consentire alla Commissione per le adozioni internazionali ogni valutazione prima di dare il nulla osta alla liquidazione.

Ogni relazione dovrà essere corredata di:

di un elenco riepilogativo di tutte le fatture in ordine cronologico;

della nota di debito per gli importi percentuali di cui alle lettere a), b), e c) del precedente capoverso, unitamente alla documentazione contabile giustificativa, che dovrà essere in originale ed in copia; in mancanza dell'originale potrà essere prodotta la copia conforme. Ogni fattura o scontrino fiscale deve indicare l'importo in moneta locale e l'importo in euro, avendo come riferimento la valuta della data di emissione della fattura o scontrino oppure la valuta media del mese di emissione.

Gli enti realizzatori dei progetti finanziati sono esonerati dal prestare cauzione ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Gli importi relativi alle singole prestazioni e l'ammontare complessivo del finanziamento non è soggetto a I.V.A. ai sensi del decreto legislativo n. 60/1997 sulle O.N.L.U.S.

Si dispone la pubblicazione del presente bando in *Gazzetta Ufficiale* e la sua comunicazione a tutti gli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c), legge 31 dicembre 1998, n. 476.

Roma, 20 dicembre 2004

La Presidente: CAVALLO

04A12762

PARLAMENTO NAZIONALE

DETERMINAZIONE 29 dicembre 2004.

Nomina di componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

IL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

E

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

D'intesa tra loro;

Nominano

Giorgio Guazzaloca, nato a Bazzano (provincia di Bologna) il 6 febbraio 1944, e Antonio Pilati, nato a Milano il 1° agosto 1947, componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Roma, 29 dicembre 2004

Il Presidente del Senato della Repubblica
PERA

Il Presidente della Camera dei deputati
CASINI

04A13009

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 16 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici finanziari di Bressanone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DI BOLZANO

Visto il decreto-legge del 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali

delle entrate territorialmente competenti l'adozione di decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visti gli articoli 11 e 13, comma 1, dello statuto dell'Agazia delle entrate;

Visti gli articoli 4 e 7, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agazia delle entrate;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale lo scrivente ha disposto la chiusura dell'ufficio locale di Bressanone nei giorni 13 e 14 dicembre 2004, per consentire le operazioni di trasloco presso la nuova sede dell'ufficio;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Bressanone nei giorni: 13 e 14 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bolzano, 16 dicembre 2004

Il direttore provinciale: DE SIO

04A12797

PROVVEDIMENTO 7 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa nel giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dalla Procura generale della Repubblica di Catania con nota prot. n. 4641 del 1° dicembre 2004, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ragusa è rimasto chiuso in data 30 novembre 2004 per l'adesione del personale allo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Da quanto sopra premesso consegue la necessità di regolarizzare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 7 dicembre 2004

Il direttore regionale: MAZZARELLI

04A12855

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2004.

Accertamento del periodo dell'irregolare funzionamento degli Uffici di Cesena e Guastalla.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate Uffici di Cesena e Guastalla, il giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni.

Causa sciopero nazionale, indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente.

Il presente disposto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 13 dicembre 2004

Il direttore regionale: Rossi

04A12596

PROVVEDIMENTO 13 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato e irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Ferrara, Parma, Reggio-Emilia, Rimini, Ravenna, Bologna e Modena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il periodo di mancato e irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico, il giorno 30 novembre 2004, come di seguito specificato: Ferrara, Parma, Reggio Emilia e Rimini, chiusi al pubblico per l'intera giornata; Ravenna, chiuso al pubblico dalle ore 8 alle ore 12,30; Bologna, chiuso al pubblico dalle ore 8 alle ore 13; Modena, gli sportelli del PRA sono rimasti aperti al pubblico garantendo solamente l'esercizio di formalità P.R.A., mentre gli altri tipi di formalità (STA cooperante), sono stati sospesi dalla sede centrale ACI di Roma per la chiusura del CED DTT; così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazione.

Causa sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel

testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Bologna, 13 dicembre 2004

Il direttore regionale: Rossi

04A12597

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 30 novembre 2004.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Oristano nel giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dallo sciopero generale del personale indetto dalle OO.SS., l'Ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari ne ha ratificato la chiusura con decreto del 30 novembre 2004, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 3 dicembre 2004 con nota n. 3919/2.1.S.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 14 dicembre 2004

Il direttore regionale: SPAZIANI

04A12598

PROVVEDIMENTO 14 dicembre 2004.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 30 novembre 2004.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 30 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce a seguito dello sciopero, del personale, indetto dalle OO.SS., l'Ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari ne ha disposto la chiusura con decreto del 29 novembre 2004, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 3 dicembre 2004 con nota n. 3920/2.1.S.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1)

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 novembre 1985, n. 592;

art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 14 dicembre 2004

Il direttore regionale: SPAZIANI

04A12599

PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2004.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Biella in data 30 novembre 2004.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente provvedimento scaturisce dalla circostanza che, a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS. CGIL, CISL, UIL, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Biella è stato chiuso al pubblico il giorno 30 novembre 2004. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 8690/APC/04 (14.4) del 20 dicembre 2004, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

Legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Torino, 20 dicembre 2004

Il direttore regionale: PIRANI

04E12799

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste il giorno 30 novembre 2004.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che l'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste con fax del 30 novembre 2004 prot. 704/2004, ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio il giorno 30 novembre 2004 a seguito di sciopero nazionale.

La Procura generale della Repubblica di Trieste, con apposita nota prot. n. 2386/04 del 14 dicembre 2004, ha confermato il citato irregolare funzionamento al pubblico.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sosti-

tuito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, agli articoli n. 57 e 73;

decreto del Ministero delle finanze dd. 14 marzo 2000, che determina la data di entrata in vigore delle Agenzie;

decreto del Ministero delle finanze dd. 28 dicembre 2000, che stabilisce che le Agenzie fiscali esercitano tutte le attività e le funzioni previste dalla norma e dallo statuto.

Trieste, 21 dicembre 2004

Il direttore regionale: LATTI

04A12864

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli Uffici locali di Genova 1, sede decentrata, e della Spezia

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento degli Uffici locali di Genova 1, sede decentrata, e della Spezia nella giornata del 30 novembre 2004.

Motivazioni.

Gli Uffici locali di:

Genova 1 sede decentrata con nota n. 129267 del 2 dicembre 2004;

La Spezia con nota n. 39583 del 1° dicembre 2004

hanno comunicato la chiusura al pubblico nel giorno 30 novembre 2004 per l'intera giornata a causa della massiccia adesione del personale allo sciopero proclamato dalle OO.SS.

Il Garante del contribuente, con nota n. 3017 del 20 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche,

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

Regolamento d'Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1)

Genova, 22 dicembre 2004

Il direttore regionale: VIOLA

04A12865

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 15 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Vicenza.

**IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio;

Vista la nota del 30 novembre 2004, n. 14444/04 di protocollo, del direttore dell'Ufficio provinciale del territorio di Vicenza, con la quale si comunica il mancato funzionamento il giorno 30 novembre 2004 del Servizio di pubblicità immobiliare di Vicenza;

Accertato che il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare è da attribuirsi all'adesione del personale allo sciopero indetto dalle OO.SS.;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto con la nota datata 2 novembre 2004, prot. n. 12113;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Vicenza il giorno 30 novembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 15 dicembre 2004

Il direttore regionale: GUADAGNOLI

04A12595

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Firenze.

**IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LA TOSCANA**

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999.

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedente-

mente poste in essere nel Dipartimento del territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del Territorio di Firenze prot. n. 11994 in data 2 dicembre 2004, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 30 novembre non è stato svolto alcun servizio al pubblico - essendo stato causato dallo sciopero nazionale - è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 6 dicembre 2004 con protocollo n. 556 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del Territorio di Firenze in data 30 novembre 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 14 dicembre 2004

Il dirigente: MACCHIA

04A12589

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del territorio di Siena.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del Territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Siena prot. n. 14016 in data 30 novembre 2004, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento del servizio, consistito nel fatto che nel giorno 30 novembre non è stato svolto alcun servizio al pubblico - essendo stato causato dallo sciopero nazionale - è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 6 dicembre 2004 con protocollo n. 556 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del Territorio di Siena in data 30 novembre 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 14 dicembre 2004

Il dirigente: MACCHIA

04A12588

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio del territorio di Pistoia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del Territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del Territorio di Pistoia prot. n. 8574 in data 30 novembre 2004, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi catastali, consistito nel fatto che nel giorno 30 novembre non è stato svolto alcun servizio al pubblico - essendo stato causato dallo sciopero nazionale - è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 6 dicembre 2004 con protocollo n. 556 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali dell'Ufficio del Territorio di Pistoia in data 30 novembre 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 14 dicembre 2004

Il dirigente: MACCHIA

04A12587

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del territorio di Pisa.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE REGIONALE
PER LA TOSCANA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio, approvato il 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente poste in essere nel Dipartimento del Territorio manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 ottobre 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzione organizzativa dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del territorio di Pisa prot. n. 8907 in data 1° dicembre 2004, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio;

Accertato che il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare, consistito nel fatto che nel giorno 30 novembre non è stato svolto alcun servizio al pubblico - essendo stato causato dallo sciopero nazionale - è dipeso da evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente per la regione Toscana, che in data 6 dicembre 2004 con protocollo n. 556 ha confermato la suddetta circostanza;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio del Territorio di Pisa in data 30 novembre 2004.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 14 dicembre 2004

Il dirigente: MACCHIA

04A12586

DETERMINAZIONE 15 dicembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Aosta.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del Territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Accertato il mancato funzionamento delle attività di ispezioni ipotecarie del Servizio di pubblicità immobiliare di Aosta per il giorno 30 novembre 2004 e che lo stesso è da attribuirsi all'adesione da parte del personale allo sciopero indetto per il giorno 30 novembre 2004;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 6 dicembre 2004, prot. n. 206/2004;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento delle attività di ispezioni ipotecarie del Servizio di pubblicità immobiliare di Aosta in data 30 novembre 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 15 dicembre 2004

Il direttore regionale: GAIARSA

04A12585

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 novembre 2004

Dollaro USA	1,2955
Yen giapponese	136,48
Corona danese	7,4318
Lira Sterlina	0,69890
Corona svedese	8,9613
Franco svizzero	1,5241
Corona islandese	86,79
Corona norvegese	8,0830
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,57770
Corona ceca	31,460
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,87
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6792
Lira maltese	0,4318
Zloty polacco	4,2661
Leu romeno	39715
Tallero sloveno	239,77
Corona slovacca	39,620
Lira turca	1884500
Dollaro australiano	1,6767
Dollaro canadese	1,5490
Dollaro di Hong Kong	10,0733
Dollaro neozelandese	1,8487
Dollaro di Singapore	2,1385
Won sudcoreano	1414,95
Rand sudafricano	7,8340

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è **1936,27**.

04A13013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 35146 del 22 novembre 2004 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 7 aprile 2004, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Napoli: imprese impegnate nei lavori di costruzione della nuova sede ferroviaria nel tratto urbano di Napoli della linea ad alta velocità Roma-Napoli fra le progressive km 216+614,464 e km 0+000 della penetrazione urbana e km 219+822,894 e km 3+208,430 - I lotto.

04A12579

Provvedimenti di corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 35173 del 22 novembre 2004 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito indicate:

area del comune di Napoli: imprese impegnate nei lavori di costruzione della nuova sede ferroviaria nel tratto urbano di Napoli della linea ad alta velocità Roma-Napoli fra le progressive km 216+614,464 e km 0+000 della penetrazione urbana e km 219+822,894 e km 3+208,430 - I lotto per il periodo dal 7 aprile 2003 al 6 luglio 2005.

04A12580

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Rotavec Corona».

Estratto provvedimento n. 282 del 6 dicembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica ROTAVEC CORONA per bovini.

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0138/01/B/001.

Confezioni:

flacone da 10 ml (5 dosi) - A.I.C. n. 102923012;

flacone da 40 ml (20 dosi) - A.I.C. n. 102923024.

Variazione tipo IB - Richiesta estensione validità.

Titolare A.I.C.: Schering-Plough Ltd - Gran Bretagna, rappresentata in Italia dalla Schering-Plough S.p.a., con sede legale in Milano, via Ripamonti n. 89, codice fiscale n. 00889060158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB - Richiesta estensione validità.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità che è ora il seguente:

flaconi sigillati: 24 mesi;

flaconi aperti: i contenitori parzialmente usati del vaccino devono essere eliminati entro 8 ore dall'apertura.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

04A12488

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Bio New Eds IB».

Estratto provvedimento n. 283 del 6 dicembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario BIO NEW EDS IB, vaccino inattivato, in emulsione oleosa, contro la sindrome del calo di deposizione (EDS'76), la bronchite infettiva e la pseudopeste dei polli:

10 flaconi da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 100069018;

flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 100069020.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 16, codice fiscale n. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: modifica composizione, validità, tempi di sospensione e autorizzazione nuova confezione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario la modifica di composizione. La composizione ora autorizzata è la seguente:

composizione (per dose di vaccino da 0,5 ml); principio attivo, eccipienti e conservanti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Nuova confezione. Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

flacone in polietilene da 500 ml (1.000 dosi) - A.I.C. n. 100069032.

Validità: la validità autorizzata è di 11 mesi. Ogni flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Le confezioni 10 flaconi da 250 ml (5000 dosi) - A.I.C. n. 100069018 e flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 100069020, su rinuncia della società titolare dell'A.I.C. sono revocate.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12489

Modificazione dell'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Noromectin Drench».

Estratto provvedimento n. 284 del 6 dicembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario NOROMECTIN DRENCH (ivermectina) per ovini. Tutte le confezioni A.I.C. n. 103301.

Procedura di mutuo riconoscimento n. IE/V/0111/001/IB/001.

Titolare A.I.C.: Norbrook Laboratoire Ltd - Camlough Road Newry (Irlanda del Nord).

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB-42 a) 1 - Richiesta estensione periodo validità.

Si autorizza l'estensione del periodo da 24 mesi da 60 mesi.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha efficacia immediata.

04A12490

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Socatil»

Estratto provvedimento n. 285 del 6 dicembre 2004

Specialità medicinale per uso veterinario SOCATIL pasta. Confezioni: 1 tubo siringa da 15 g - A.I.C. n. 100132036.

Titolare A.I.C.: Acme S.r.l., con sede in Cavriago (Reggio Emilia), via Portella della Ginestra n. 9, codice fiscale n. 01305480350.

Oggetto del provvedimento: estensione d'uso ai cani.

Si autorizza l'estensione d'uso alle specie esclusivamente per la confezione 1 tubo siringa da 15 g - A.I.C. n. 100132036.

Indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche sono ora le seguenti: «coccidiosi dei gatti. Lesioni cutanee e dei tessuti molli del cane: ferite, infezioni cutanee, piodermite, piaghe da decubito, granulomi da leccamento, ascessi».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12491

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Akineton» e «Akineton fiale».

Estratta determinazione n. 105 del 16 dicembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Abbott S.p.A., con sede in via Pontina km 52, Campoverde (Aprilia), Latina, con codice fiscale 00076670595.

Medicinale AKINETON.

Confezioni:

A.I.C. n. 028330013 - «2 mg compresse» 60 compresse;

A.I.C. n. 028330037 - «4 mg compresse a rilascio prolungato» 50 compresse a rilascio prolungato;

A.I.C. n. 028330049 - «2,3 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 50 ml (sospesa).

Medicinale AKINETON FIALE.

Confezione: A.I.C. n. 016479040 - «5 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml IM IV,

è ora trasferita alla società: Laboratorio Farmaceutico SIT specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede in via Cavour n. 70 - Mede (Pavia), con codice fiscale 01108720598.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12711

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sefal»

Estratto determinazione n. 106 del 16 dicembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sepi Chimica S.r.l., con sede in via Vittorio Grassi, 9/11 - Roma, con codice fiscale 06806150584.

Medicinale SEFAL.

Confezioni:

A.I.C. n. 033819018 - «0,25 microgrammi capsule molli» 30 capsule molli;

A.I.C. n. 033819020 - «1 microgrammo capsule molli» 30 capsule molli.

È ora trasferita alla società: Farmaceutici T.S. S.r.l., con sede in via Maria Gabriella dell'Unità n. 2, pal. 13, Grottaferrata (Roma), con codice fiscale 05777711002.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12709

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lidersolv»

Estratto determinazione n. 107 del 16 dicembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società P.R.C. S.r.l., con sede in via Conforti, 42 - Castel San Giorgio (Salerno), con codice fiscale 03639450653.

Medicinale: LIDERSOLV.

Confezioni:

A.I.C. n. 034896011 - «100 mg granulato per sospensione orale» 30 bustine (sospesa);

A.I.C. n. 034896023 - «100 mg compresse» 30 compresse (sospesa).

È ora trasferita alla società: Alta Care Laboratoires Italia S.r.l., con sede in via Ildebrando Vivanti, 188 - Roma, con codice fiscale 07529901006.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12710

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Keplat»

Estratto determinazione A.I.C. n. 1129 del 16 dicembre 2004

Titolare A.I.C.: Hisamitsu UK Limited, con sede legale e domicilio fiscale in London, 500 Chiswick High Road, Cap W4 5RG, Gran Bretagna (GB).

Medicinale: KEPLAT.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 035641012 - «20 mg cerotto transdermico» 7 cerotti varia a: «20 mg cerotto medicato» 7 cerotti.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12704

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zinco Solfato»

Estratto determinazione AIC/N n. 1135 del 16 dicembre 2004

Titolare A.I.C.: IDI Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - Roma, via Castelli Romani, 83/85, c.a.p. 00040, Italia, codice fiscale 07271001005

Medicinale: ZINCO SOLFATO.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

sono autorizzate le seguenti modifiche: la denominazione del medicinale da ZINCO SOLFATO a ZINCO SOLFATO IDI.

Il numero A.I.C. della confezione da: A.I.C. n. 034684011/G a A.I.C. n. 034684011.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12705

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benzac AC»

Estratto determinazione AIC/N n. 1149 del 16 dicembre 2004

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dell'Annunciata, 21, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale 01539990349.

Medicinale: BENZAC AC.

Variatione A.I.C.: adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza il cambio di denominazione del medicinale da: BENZAC AC, a: BENZAC.

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata:

A.I.C. n. 032143036 - 5% gel» tubo 100 g, varia a: «Clean 5% gel» tubo da 100 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12707

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano

Estratto determinazione n. 108 del 20 dicembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società UPSA S.r.l., con sede in via Virgilio Maroso, 50 - Roma, con codice fiscale 09649610152.

Medicinale: ACEPRESS:

confezione:

A.I.C. n. 025812052 - «25 mg compresse» blister 50 compresse;

A.I.C. n. 025812064 - «50 mg compresse» blister 24 compresse.

Medicinale APLACTIN:

confezione:

A.I.C. n. 027786019 - «10 mg compresse» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027786021 - «20 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 027786033 - «40 mg compresse» 14 compresse.

Medicinale CEPIMEX:

confezione:

A.I.C. n. 028900013 - «500 mg/1,5 ml polvere + solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 1,5 ml;

A.I.C. n. 028900025 - «1000 mg/3 ml polvere + solvente» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 3 ml;

A.I.C. n. 028900037 - «2000 mg/10 ml polvere + solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml.

Medicinale ELIDIUR:

confezione: A.I.C. n. 029002019 - «20 mg + 12,5 mg compresse» 14 compresse.

Medicinale ELITEN:

confezione:

A.I.C. n. 027735012 - «10 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 027735024 - «20 mg compresse» 14 compresse.

Medicinale PRO-EFFERALGAN:

confezione:

A.I.C. n. 029505043 - «1 g polvere per soluzione per infusione» 5 flaconi + 5 dispositivi di trasferimento.

Medicinale SKENAN:

confezione:

A.I.C. n. 028103012 - «10 mg capsule rigide» 16 capsule;

A.I.C. n. 028103024 - «30 mg capsule rigide» 16 capsule;

A.I.C. n. 028103036 - «60 mg capsule rigide» 16 capsule;

A.I.C. n. 028103048 - «100 mg capsule rigide» 16 capsule.

Medicinale SKIMMY.

confezione:

A.I.C. n. 033885017 - «compresse effervescenti» 15 compresse;

A.I.C. n. 033885029 - «compresse effervescenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 033885031 - «compresse masticabili» 15 compresse;

A.I.C. n. 033885043 - «compresse masticabili» 30 compresse.

Medicinale VITAMINA C UPSA:

confezione:

A.I.C. n. 033886019 - «500 mg compresse masticabili» 30 compresse;

A.I.C. n. 033886021 - «1000 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

È ora trasferita alla società: Bristol Myers Squibb S.r.l., con sede in via del Murillo km 2,800 - Sermoneta (Latina), con codice fiscale 00082130592.

I lotti dei medicinali, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12706

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Depalgos»

Estratto determinazione n. 121 del 23 dicembre 2004

Descrizione del medicinale e attribuzione codice A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «DEPALGOS» nelle forme e confezioni: «5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 28 compresse «10 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 28 compresse; e «20 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: L. Molteni E C. dei F.lli Alitti società di esercizio S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Frazione Granatieri - Scandicci (Firenze), strada statale 67 - Tosco Romagnola, cap 50018, codice fiscale 01286700487.

Confezione:

«5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;
A.I.C. n. 035313028 (in base 10) 11 PPD4 (in base 32);
forma farmaceutica: compresse rivestite con film;
validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;
produttore: Cosmo S.p.a., nello stabilimento sito in Lainate (Milano), via C. Colombo n. 1 (tutte).

Composizione, una compressa contiene:

principi attivi: ossicodone cloridrato 5 mg - paracetamolo 325 mg;
eccipienti: cellulosa microcristallina 158,0 mg;
silice colloidale anidra 5,0 mg - povidone 25,0 mg - polisorbato 80 4,0 mg - magnesio stearato 12,0 mg;
rivestimento: ipromellosa 9,2 mg - titanio diossido (E171) 3,5 mg - talco 5,5 mg - macrogol 6000 1,75 mg - ossido di ferro giallo (E172) 0,15 mg.

Confezione:

«10 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;
A.I.C. n. 035313055 (in base 10) 11PPDZ (in base 32);
forma farmaceutica: compresse rivestite con film;
validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;
produttore: Cosmo S.p.a., nello stabilimento sito in Lainate (Milano), via C. Colombo n. 1 (tutte).

Composizione: una compressa contiene:

principi attivi: ossicodone cloridrato 10 mg - paracetamolo 325 mg;
eccipienti: cellulosa microcristallina 153,0 mg;
silice colloidale anidra 5,0 mg - povidone 25,0 mg - polisorbato 80 4,0 mg - magnesio stearato 12,0 mg;
rivestimento: ipromellosa 9,2 mg - titanio diossido (E171) 3,5 mg - talco 5,5 mg - macrogol 6000 1,75 mg - ossido di ferro giallo (E172) 0,075 mg - ossido di ferro rosso (E172) 0,075 mg.

Confezione:

«20 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;
A.I.C. n. 035313081 (in base 10) 11PPFT (in base 32);
forma farmaceutica: compresse rivestite con film;
validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;
produttore: Cosmo S.p.a., nello stabilimento sito in Lainate (Milano), via C. Colombo n. 1 (tutte).

Composizione: una compressa contiene:

principi attivi: ossicodone cloridrato 20 mg - paracetamolo 325 mg;
eccipienti: cellulosa microcristallina 143,0 mg - silice colloidale anidra 5,0 mg - povidone 25,0 mg - polisorbato 80 4,0 mg - magnesio stearato 12,0 mg;
rivestimento: ipromellosa 9,2 mg - titanio diossido (E171) 3,25 mg - talco 5,5 mg - macrogol 6000 1,75 mg - ossido di ferro rosso (E172) 0,40 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del dolore di origine oncologica da moderato a grave.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione:

«5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;
A.I.C. n. 035313028 (in base 10) 11PPD4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A»:

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,76;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,11.

Confezione:

«10 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;
A.I.C. n. 035313055 (in base 10) 11PPDZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A»:

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 9,76;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,11.

Confezione:

«20 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 28 compresse
A.I.C. n. 035313081 (in base 10) 11 PPFT (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A»:

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 9,76;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 16,11.

Condizioni e modalità d'impiego.

Per le confezioni:

A.I.C. n. 035313028 «5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 035313055 «10 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 035313081 «20 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

si applicano le seguenti condizioni: limitatamente ai pazienti affetti da dolore moderato o grave in corso di patologia neoplastica o degenerativa secondo le modalità prescrittive della legge n. 12 dell'8 febbraio 2001 e sulla base delle eventuali disposizioni regionali e delle province autonome.

Classificazione ai fini della fornitura:

RMR: medicinale soggetto a prescrizione medica ministeriale a ricalco: decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 per le indicazioni rimborsate;

RMS: medicinale soggetto a prescrizione medica speciale per le indicazioni non rimborsate.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal 1° gennaio 2005.

04A12840

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Panpurol»

Estratto determinazione n. 69 del 29 novembre 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Bioprogress S.p.A., con sede in via Aurelia, 58 - Roma, con codice fiscale 07696270581.

Medicinale PANPUROL.

Confezioni:

A.I.C. n. 026152013 - «10 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite (sospesa);

A.I.C. n. 026152025 - «20 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite (sospesa);

A.I.C. n. 026152037 - «10 mg/1 ml soluzione iniettabile» 6 fiale (sospesa);

A.I.C. n. 026152049 - «60 mg Supposte» 6 supposte (sospesa).

È ora trasferita alla società: ABC Farmaceutici S.p.A., con sede in corso Vittorio Emanuele II, 72 - Torino, con codice fiscale 08028050014.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A12708

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI
SOCIETÀ PER AZIONI**

Avviso relativo alla variazione del tasso d'interesse offerto sui libretti di risparmio postale

Ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto ai titolari dei libretti di risparmio postale che, dal 1° gennaio 2005, il tasso d'interesse offerto dalla Cassa depositi prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) sui libretti di risparmio postale nominativi, al portatore e giudiziari è del 1,15% e quello sui libretti nominativi speciali intestati esclusivamente ai minori di età è del 1,40%.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il sottoscrittore ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

04A12785

ARAN - AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del CCNL dell'area I del 5 aprile 2001 per i dirigenti delle professioni sanitarie del Ministero della salute.

In data 23 dicembre 2004 alle ore 16 ha avuto luogo - presso la sede dell'ArAn - l'incontro per la sottoscrizione del CCNL integrativo del CCNL dell'area I del 5 aprile 2001 relativo ai dirigenti delle professioni sanitarie del Ministero della salute. L'incontro è avvenuto tra le parti sottoindicate:

Per l'ARAN:

Nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni

E per i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali con i sottoscritti:

Ministeri	Cgil Fp ministeri dirigenti	
Enti pubblici non economici	Cgil Fp	
Aziende	Cgil Aziende dirigenti	Cgil.
Università	Cgil Snur	
Ricerca	Cgil Snur	
Ministeri	Cisl Fps	
Enti pubblici non economici	Cisl Fps	
Aziende	Cisl Aziende dirigenti	Cisl.
Università	Cisl Università dirigenti.	
Ricerca	Cisl Ricerca	
Ministeri	Uil Pa dirigenti	
Enti pubblici non economici	Uil Pa dirigenti	
Aziende	Uil Aziende dirigenti	Uil
Università	Uil Pa dirigenti	
Ricerca	Uil Pa dirigenti	
Ministeri	Confasal/Unsa	
Università	Confasal/Snals univ/ Cisapuni	Confasal.
Ministeri	Dirstat	
Aziende	Dirstat	Confedir
Università	Confedir univ.	
Ministeri	Cida/unadis ministeri	
Enti pubblici non economici	Cida/fendep.	Cida
Aziende	Cida/fndfp aziende	
Università	Cida/fendep università	
Ministeri	Assomed-Sivemp	Cosmed

Al termine dell'incontro, avvenuto alle ore 16 le parti sindacate sottoscrivono il presente CCNL integrativo, integrandone il testo secondo le indicazioni espresse nel parere del Governo ed accolte con il verbale sottoscritto il 4 novembre 2004.

ALLEGATO

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO INTEGRATIVO DEL
CCNL DELL'AREA I DEL 5 APRILE 2001 PER I DIRIGENTI DELLE
PROFESSIONALITA' SANITARIE DEL MINISTERO DELLA SALUTE**

INDICE

PARTE I: Dirigenti di II fascia dell'Area negoziale I, dipendenti dal Ministero della Salute ed appartenenti alle professionalità sanitarie.

CAPO I: Disposizioni generali

ART. 1: Campo di applicazione e finalità;

Art. 2: Integrazioni al CCNL 5 aprile 2001;

CAPO II: Trattamento economico

Art. 3: Struttura della retribuzione;

Art. 4: Stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale (Biennio economico 1998 – 1999);

Art. 5: Stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale (Biennio economico 2000 – 2001);

Art. 6: Norma finale e transitoria della parte prima;

PARTE II: Dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute inquadrati ai sensi dell'art. 18, comma 8 del dlgs 502 del 1992.

CAPO I: Disposizioni generali

ART. 7: Campo di applicazione e finalità;

Art. 8: Integrazioni al CCNL del 30 settembre 1997;

CAPO II: Trattamento economico

Art. 9: Struttura della retribuzione;

Art.10: Stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale (biennio economico 1998 – 1999);

Art. 11: Stipendio tabellare (Biennio economico 2000 – 2001);

Art. 12: Indennità di specificità medica;

Art. 13: Retribuzione di posizione dei dirigenti di I livello;

Art. 14: Integrazione del fondo del Ministero della Salute;

Art. 15: Norme finali e transitorie della Parte II;

Tabelle e Dichiarazioni

PARTE I**Dirigenti di II fascia dell'Area negoziale I, dipendenti dal Ministero della Salute ed appartenenti alle professionalità sanitarie****CAPO I****Disposizioni generali****Art. 1****Campo di applicazione e finalità**

1. La parte prima del presente contratto collettivo si applica al personale appartenente ai profili corrispondenti a medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo dipendente dal Ministero della Salute, già inquadrato nel II livello dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale per effetto del D.P.C.M. 13 dicembre 1995 (emanato ai sensi dell'art. 18, comma 8 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni) ed oggetto del CCNL stipulato il 30 settembre 1997, integrativo del CCNL del 9 gennaio 1997 riguardante la separata area della dirigenza del comparto Ministeri.
2. Il presente contratto ha il compito di procedere all'adeguamento degli istituti normo - economici previsti per i dirigenti del comma 1 dal citato CCNL del 30 settembre 1997, a quelli stabiliti dal CCNL del 5 aprile 2001 stipulato per la Area I, in quanto inseriti, a decorrere dall'11 giugno 1999 nel ruolo unico della dirigenza statale, ai sensi dell'art. 23 del dlgs 29 del 1993 (ora art.23 del dlgs 165 del 2001).
3. I riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati nel testo del presente contratto, rispettivamente, come "d.lgs. 502/1992" e "d.lgs. 165/2001".

4. Nel testo del presente contratto la dicitura “dirigenti di II livello di cui all’art. 18, comma 8 del d.lgs. 502/1992 disciplinati dal D.P.C.M. 13 dicembre 1995” è indicata semplicemente come “dirigenti di II livello” ove occorra con la specifica del “Ministero della Salute” ovvero, infine come dirigenti di fascia II delle professionalità sanitarie fatta salva la necessità di specificare il profilo di appartenenza.

5. Con la dizione CCNL del 5 aprile 2001 si indica il contratto collettivo nazionale della dirigenza dell’Area I relativo al quadriennio 1998 – 2001, I e II biennio economico.

Art. 2

Integrazioni al CCNL del 5 aprile 2001

1. I dirigenti già denominati di II livello di cui all’art. 1 comma 1 assumono la denominazione di dirigenti di fascia II dall’11 giugno 1999, data di entrata in vigore del D.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150 di costituzione del ruolo unico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Da tale data, ai dirigenti del comma 1- fatto salvo quanto previsto dal presente contratto - si applicano tutte le disposizioni del CCNL del 5 aprile 2001 relativo all’Area I della dirigenza, valido per il quadriennio 1998 – 2001, I e II biennio economico, nonché quelle del CCNL del 9 gennaio 1997 riguardante la separata area della dirigenza del comparto Ministeri in quanto ancora in vigore perché non modificate dal CCNL del 5 aprile 2001.

CAPO II
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 3

Struttura della retribuzione

1. A decorrere dall'11 giugno 1999 la struttura della retribuzione dei dirigenti di cui all'art. 1 comma 1 inquadri nella fascia II dirigenziale, è formata dalle seguenti voci:

- stipendio tabellare;
- retribuzione di posizione, parte fissa e variabile;
- retribuzione di risultato;
- indennità integrativa speciale in godimento, sino al suo conglobamento;
- retribuzione individuale di anzianità ove in godimento;
- indennità di specificità medica nella misura indicata nell'art. 6, commi 1 e 3 per i soli dirigenti appartenenti ai profili di medico e veterinario.

2. Con esclusione della retribuzione di risultato, tutte le precedenti voci sono corrisposte per tredici mensilità.

Art. 4

Stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale

(Biennio economico 1998 – 1999)

1. Sino al 10 giugno 1999, gli stipendi tabellari già fissati dal CCNL del 30 settembre 1997 per i dirigenti di II livello di tutte le professionalità sanitarie sono incrementati come per i corrispondenti dirigenti del SSN, nelle seguenti misure mensili lorde e con decorrenza dalle date sottoindicate:

- dal 1 novembre 1998 di € 47,51 (pari a L. 92.000);
- dal 1 giugno 1999 di ulteriori € 41,32 (pari a L. 80.000);

2. Lo stipendio tabellare annuo, lordo per dodici mensilità dei dirigenti di cui al comma 1 alla data del 1 giugno 1999 è fissato in € 25.855,90 (pari a L. 50.064.000). Esso rimane tale sino all'incremento previsto dal comma 3.

3. Ai dirigenti di II livello di cui al comma 1, con l'inquadramento quali dirigenti di fascia II del Ministero della Salute, a decorrere dal 31 dicembre 1999 è attribuito il seguente ulteriore incremento mensile lordo pari a € 32,02 (pari a L. 62.000).

5. La misura annua lorda, comprensiva della tredicesima mensilità, dell'indennità integrativa speciale spettante ai predetti dirigenti rimane fissata in quella in godimento pari a € 7.634,78 (L. 14.783.000).

Art. 5

Stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale (Biennio economico 2000 - 2001)

1. Gli stipendi tabellari fissati per i dirigenti di fascia II del Ministero della Salute indicati dall'art. 4 sono incrementati nelle seguenti misure mensili lorde con decorrenza dalle date sottoindicate:

- dal 1 luglio 2000 di € 58, 88 (pari ad L. 114.000);
- dal 1 gennaio 2001 di ulteriori € 92,96 (pari a L. 180.000).

2. Ai dirigenti del comma 1 si applica il disposto dell'art. 1, commi 2, lettere a), b) e c) e dell'art. 5 del CCNL stipulato il 5 aprile 2001 per la dirigenza dell'Area I, relativo al secondo biennio economico 2000 – 2001. In particolare, ai fini della determinazione dello stipendio tabellare di tali dirigenti, fissato in € 36.151,99 per tredici mensilità (pari a L. 70.000.000) dal comma 2 del citato CCNL, lettera a), concorrono oltre gli incrementi contrattuali finanziati dall'art. 50 comma 4 della legge n. 388 del 2000, le seguenti voci che, conseguentemente, cessano di essere corrisposte dal 1 gennaio 2001:

- stipendio tabellare in godimento con esclusione dell'assegno personale definito ai sensi dell'art. 6, comma 6;
- indennità integrativa speciale nell'importo in godimento.

Art. 6**Norma finale e transitoria della Parte I**

1. Ai dirigenti di fascia II del Ministero della Salute, appartenenti alle professionalità di medico e veterinario in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, fatto salvo quanto stabilito nel comma 3, continua ad essere attribuita l'indennità di specificità medica nella misura in atto goduta di € 10.329,14 (pari a L. 20.000.000), di cui all'art.10, comma 3, I alinea del CCNL del 30 settembre 1997.
2. Tale indennità, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente contratto, è fissata in € 7.746,85 (pari a L. 15.000.000) annui lordi per tredici mensilità ed è attribuita in tale misura anche ai dirigenti di fascia II, del comma 1 assunti dopo la predetta data.
3. I dirigenti del comma 1 mantengono la differenza della misura dell'indennità di specificità medica, pari a € 2.582,28 (L. 5.000.000), quale assegno personale non riassorbibile a decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto.
4. Lo specifico trattamento economico, già previsto dallo stesso art. 12 del CCNL del 30 settembre 1997 per i dirigenti di II livello, ove attribuito, confluisce nella parte variabile della retribuzione di posizione del titolare e non può più essere corrisposto ai dirigenti di fascia II delle medesime professionalità assunti dopo l'entrata in vigore del presente contratto.
5. Le voci dei commi precedenti riaffluiscono al fondo di posizione e di risultato dell'amministrazione in caso di cessazione dal servizio per qualsiasi ragione dei rispettivi titolari.
6. A decorrere dal 1 gennaio 2001, ai dirigenti di fascia II di tutte le professionalità sanitarie in servizio all'entrata in vigore del presente contratto è altresì conservato, a titolo di assegno personale non riassorbibile l'importo annuo lordo per tredici mensilità di € 6.713,94 (pari a L. 13.000.000) quale differenza tra lo stipendio tabellare a suo tempo attribuito dal CCNL del 30 settembre 1997 come dirigenti di II livello del SSN rispetto a quello di dirigente del comparto Ministeri.
7. Con riferimento ai dirigenti di cui all'art. 1 è disapplicato il D.P.C.M. 13 dicembre 1995.

PARTE II**Dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute inquadrati ai sensi dell'art. 18, comma 8 del d.lgs 502 del 1992****CAPO I****Disposizioni generali****Art. 7****Campo di applicazione e finalità**

1. La parte II del presente contratto si applica al personale appartenente ai profili corrispondenti a medico chirurgo, veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo dipendente dal Ministero della Salute, inquadrati nel I livello dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale per effetto del D.P.C.M. 13 dicembre 1995 (emanato ai sensi dell'art. 18, comma 8 del d.lgs. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni) ed oggetto del CCNL stipulato il 30 settembre 1997, integrativo del CCNL del 9 gennaio 1997 riguardante la separata area della dirigenza del comparto Ministeri.
2. Il presente contratto ha il compito di procedere all'adeguamento degli istituti normo - economici previsti per i dirigenti del comma 1 dal citato CCNL del 30 settembre 1997, a quelli stabiliti dal CCNL dell'8 giugno 2000, I e II biennio, stipulati per i dirigenti sanitari e medico - veterinari del SSN, ricompresi nelle Aree III e IV del CCNQ del 24 novembre 1998, in quanto applicabili.
3. I riferimenti ai decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati nel testo del presente contratto, rispettivamente, come "d.lgs. 502/1992 " e " d.lgs. 165/2001".

4. Nel testo del presente contratto la dicitura “dirigenti di I livello inquadrati come i dirigenti del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) ai sensi dell’art. 18, comma 8 del d.lgs. 502 del 1992, disciplinati dal D.P.C.M. 13 dicembre 1995” è indicata semplicemente come “dirigenti delle professionalità sanitarie” ove occorra con la specifica del “Ministero della Salute” e salva la necessità di indicare il profilo di appartenenza.

5. Con la dizione “CCNL dell’8 giugno 2000” si indicano entrambi i contratti collettivi nazionali della dirigenza delle Aree III e IV del SSN, relativi al quadriennio 1998 – 2001 ed ai bienni economici 1998 – 1999 e 2000 – 2001.

Art. 8

Integrazioni al CCNL del 30 settembre 1997

1. I dipendenti appartenenti alle professionalità sanitarie di cui all’art. 7 comma 1, già inquadrati come il I livello dirigenziale del SSN assumono la denominazione di “dirigenti del Ministero della Salute ” mantenendo l’inquadramento del corrispondente profilo dei dirigenti del SSN dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 229 del 16 luglio 1999 (1 agosto 1999).

CAPO II**Trattamento economico****Art. 9****Struttura della retribuzione**

1. La struttura della retribuzione già prevista dal CCNL del 30 settembre 1997 per i dirigenti di cui all'art. 7, comma 1 appartenenti alle professionalità di medico e di veterinario, nel rispetto delle compatibilità con l'art. 35 del CCNL 8 giugno 2000 per i dirigenti di corrispondente livello dell'area IV, è confermata nelle seguenti voci:

- 1) stipendio tabellare;
- 2) indennità integrativa speciale in godimento;
- 3) indennità di specificità medica;
- 4) retribuzione di posizione di parte fissa e variabile;
- 5) retribuzione di risultato;
- 6) retribuzione individuale di anzianità;

2. Con esclusione della retribuzione di risultato, tutte le precedenti voci sono corrisposte per tredici mensilità e la voce n. 6 ove spettante.

3. La struttura della retribuzione prevista dal CCNL del 30 settembre 1997 per i dirigenti di cui all'art. 7, comma 1, appartenenti alle professionalità di biologo, chimico, farmacista e psicologo, nel rispetto delle compatibilità con l'art. 35 del CCNL 8 giugno 2000 per i dirigenti di corrispondente livello dell'area III, è confermata nelle seguenti voci:

- 1) stipendio tabellare;
- 2) indennità integrativa speciale in godimento;
- 3) retribuzione di posizione di parte fissa e variabile;
- 4) retribuzione di risultato;
- 5) retribuzione individuale di anzianità;

4. Con esclusione della retribuzione di risultato, tutte le precedenti voci sono corrisposte per tredici mensilità e la voce n. 5 ove spettante.

Art. 10**Stipendio tabellare ed indennità integrativa speciale****(Biennio economico 1998 – 1999)**

1. Gli stipendi tabellari fissati dal CCNL del 30 settembre 1997 per i dirigenti già di I livello di tutte le professionalità sanitarie sono incrementati nelle seguenti misure mensili lorde con decorrenza dalle date sottoindicate:

- dal 1 novembre 1998 di € 37,70 (pari a L. 73.000);
- dal 1 giugno 1999 di ulteriori € 32,54 (pari a L. 63.000).

2. Lo stipendio tabellare annuo, lordo per dodici mensilità dei dirigenti del comma 1, alla data del 1 giugno 1999, è fissato in € 19.435,33 (pari a L. 37.632.046).

3. La misura annua lorda, comprensiva della tredicesima mensilità, dell'indennità integrativa speciale spettante ai medesimi rimane fissata in quella in godimento pari a € 7.169,97 (L. 13.883.000).

Art. 11**Stipendio tabellare****(Biennio economico 2000 - 2001)**

1. Gli stipendi tabellari fissati dall'art. 10 per i dirigenti ivi indicati sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde con decorrenza dalle date sottoindicate:

- dal 1 luglio 2000 di € 25,82 (pari a L. 50.000);
- dal 1 gennaio 2001 di ulteriori € 22,21 (pari a L. 43.000);
- dal 1 luglio 2001 di ulteriori € 23,76 (pari a L. 46.000).

2. Lo stipendio tabellare annuo, lordo per dodici mensilità dei dirigenti del comma 1, dalla data sottoindicata è fissato nelle seguenti misure:

- dal 1 luglio 2000 in € 19.745,17 (pari a L. 38.231.980);
- dal 1 gennaio 2001 in €. 20.011,69 (pari a L. 38.748.035);
- dal 1 luglio 2001 in €. 20.296,81 (pari a L. 39.300.104).

Art. 12**Indennità di specificità medica**

1. Per i dirigenti medici e veterinari di cui all'art. 7, comma 1 è confermata con decorrenza 1 gennaio 1998 l' indennità di specificità medica nella misura di € 7.746,85 (pari a L.15.000.000), già attribuita ai sensi dell'art. 10 del CCNL del 30 settembre 1997.
2. Tale indennità è attribuita nella medesima misura anche ai dirigenti del comma 1 assunti dopo l'entrata in vigore del presente contratto.

Art. 13**Retribuzione di posizione dei dirigenti di I livello**

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 13 del CCNL del 30 settembre 1997 ed in particolare dai criteri indicati nei commi 3 e 4, per il biennio 1998 – 1999, fatta salva l'attribuzione di valori superiori da parte dell'amministrazione, ai dirigenti di cui all'art. 7 comma 1 la retribuzione di posizione, dal 1 giugno 1999, è rideterminata nella misura minima di parte fissa indicata nella tabella allegato A del presente contratto.
2. L'importo della retribuzione di posizione è annuo, lordo ed erogato per tredici mensilità.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2001, ai dirigenti del comma 1, anche in relazione alla totale disponibilità richiesta per lo svolgimento della propria attività quale caratteristica fondamentale e peculiare del rapporto di lavoro, la retribuzione di posizione minima è unificata e rideterminata secondo i valori indicati nella tabella allegato B del presente contratto.

4. Ai fini della corretta applicazione dei commi 1 e 3, le parti specificano che, essendo gli importi della retribuzione di posizione indicati nelle citate tabelle A e B dei valori minimi, i differenziali dalle stesse previsti per la predetta voce rispetto ai valori stabiliti dall'allegato 1 del CCNL del 1997, si aggiungono all'importo attualmente in godimento al medesimo titolo in modo da garantire gli incrementi contrattuali di cui trattasi in valore assoluto. Pertanto, ove la retribuzione di posizione sia stata rideterminata da parte dell'amministrazione in misura superiore al minimo stabilito dal CCNL del 30 settembre 1997, non dovranno essere effettuati riassorbimenti con il nuovo valore stabilito dalle tabelle A e B del presente contratto.

Art. 14

Integrazione del fondo del Ministero della Salute

1 La retribuzione accessoria dei dirigenti di cui all'art. 7, comma 1 continua a gravare sul fondo di posizione e risultato del Ministero della Salute, ai sensi dell'art.14 del CCNL del 30 settembre 1997. Tale fondo, ora disciplinato dall'art. 42 del CCNL 5 aprile 2001 dell'Area I della dirigenza, per l'applicazione ai dirigenti di cui al presente comma dei benefici previsti dall'art. 13, è integrato delle risorse occorrenti al finanziamento degli aumenti della retribuzione di posizione secondo quanto di seguito specificato:

A decorrere dal 1 giugno 1999:

A) Per i dirigenti medici e veterinari, di:

€ 774,68 (pari a L. 1.500.000) per ogni dipendente di ex VII, VIII e IX livello;

B) Per i dirigenti delle altre professionalità sanitarie, di:

€ 2.065,83 (pari a L. 4.000.000) per ogni dipendente di ex VII, VIII e IX livello;

A decorrere dal 1 gennaio 2001:

A) Per i dirigenti medici e veterinari di ulteriori:

€ 5.939,25 (pari a L. 11.500.000) per ogni dipendente di ex VII livello;

€ 5.747,65 (pari a L. 11.129.000) per ogni dipendente di ex VIII livello;

€ 5.515,76 (pari a L. 10.680.000) per ogni dipendente di ex IX livello;

B) Per i dirigenti delle altre professionalità sanitarie, di ulteriori:

€ 5.009,63 (pari a L. 9.700.000) per ogni dipendente di ex VII livello;

€ 4.131,65 (pari a L. 8.000.000) per ogni dipendente di ex VIII livello;

€ 4.131,65 (pari a L. 8.000.000) per ogni ex IX livello;

Art. 15

Norme finali e transitorie della Parte II

1. Ai dirigenti dell'art. 7, comma 1, funzionalmente operanti presso il Ministero della salute cui competono le attività di pianificazione, coordinamento ed impulso dell'azione tecnica nella gestione dell'assistenza sanitaria umana ed animale di competenza delle Regioni, si applicano, per gli aspetti normativi del rapporto di lavoro non disciplinati dalla Parte II del presente contratto né dal CCNL 30 settembre 1997, le disposizioni del CCNL del 5 aprile 2001 relativo all'Area I della dirigenza nonché quelle del CCNL del 9 gennaio 1997 riguardante la separata area della dirigenza del comparto Ministeri se ancora in vigore.
2. Il CCNL del 30 settembre 1997 per i dirigenti dell'art. 7, comma 1 rimane tuttora in vigore per le parti non modificate dal presente contratto.
3. Le parti concordano, infine, sulla necessità che la posizione dei dirigenti di cui al comma 1, appartenenti alla I area dirigenziale, trovi definitiva soluzione a seguito dell'istituzione - presso il Ministero della Salute - del ruolo dei dirigenti previsto dall'art. 23, comma 1 del dlgs. 165 del 2001, come modificato dalla legge 145 del 2002, che prevede la definizione di apposite sezioni tali da garantire la specificità tecnica dei dirigenti di cui al comma 1.
4. Il trattamento economico dei dirigenti di cui all'art. 7 sarà disciplinato esclusivamente dai contratti collettivi di lavoro.

Tabella A**Retribuzione di posizione minima dal 1 giugno 1999**

Valori annui in Euro

Livello o qualifica di provenienza	Medici e veterinari	Chimici, farmacisti, biologi, psicologi
<i>Dirigenti primo livello</i>		
- ex settimo livello	1.807,60	5.577,73
- ex ottavo livello	1.999,20	6.455,71
- ex nono livello	2.231,09	6.455,71

Tabella B**Retribuzione di posizione minima dal 1 gennaio 2001**

Valori annui in Euro

	Medici e veterinari	Chimici, farmacisti, biologi, psicologi
<i>Dirigenti</i>	7.746,85	10.587,37

La Tabella A, sostituisce l'allegato 1 del CCNL del 30 settembre 1997. La tabella B, a decorrere dal 1 gennaio 2001, sostituisce la tabella A del presente contratto.

NOTA: Gli importi annui delle tabelle A e B sono corrisposti mensilmente in ragione del periodo per il quale competono.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti convengono che il rapporto di lavoro di tutti i dirigenti delle professionalità sanitarie del presente contratto sarà specificatamente disciplinato nel contesto del CCNL del quadriennio 2002 – 2005 dell'Area dirigenziale I ove sono confluiti i Ministeri dopo la stipulazione del CCNQ del 23 settembre 2004 relativo alla definizione delle aree dirigenziali di contrattazione, senza rinvio a code contrattuali. A tal fine le parti richiamano, in particolare, il disposto dell'art. 5 del citato CCNQ.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti ritengono che, eventuali situazioni di gravosità dell'orario di lavoro (quali, ad esempio, la necessità di ricorrere anche a forme di reperibilità sistematica connessa alle emergenze sanitarie) debbano essere valutate nell'ambito dei criteri generali stabiliti in contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 4, comma 1 lett. B relativa alla retribuzione di risultato.

04A12818GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401306/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	APRILIA (LT)	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Grisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)
 Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale	€ 400,00
		- semestrale	€ 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale	€ 285,00
		- semestrale	€ 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale	€ 68,00
		- semestrale	€ 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale	€ 168,00
		- semestrale	€ 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale	€ 65,00
		- semestrale	€ 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale	€ 167,00
		- semestrale	€ 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale	€ 780,00
		- semestrale	€ 412,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale	€ 652,00
		- semestrale	€ 342,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 88,00

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) € 320,00

Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) € 185,00

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € 190,00

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € 180,00

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 1 2 3 1 *

€ 0,77